Oggetto: Interventi regionali in materia di cinema ed audiovisivo (ex art. 1, commi 107, 108 e 109 della legge regionale 13 agosto 2011, n.12).

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore alla cultura, arte e sport;

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio ed, in particolare, gli articoli 7 e 9;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modificazioni;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni;
- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (*Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione*) e successive modificazioni;
- la proposta di legge regionale n. 135 del 13 gennaio 2011 (*Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo*), adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 604 del 17 dicembre 2010;
- l'Elenco n. 4 (Capitoli concernenti fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011, di cui alla legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, nel quale risultano stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2012-2013 sul capitolo T28501, lettera b), diretti al finanziamento della p.l.r. n. 135/2011;

- l'articolo 1, commi 107, 108 e 109 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (*Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011- 2013*) con i quali la Regione, nelle more dell'approvazione di un'organica disciplina normativa in materia di cinema ed audiovisivo, prevede un sistema di interventi a sostegno del cinema e dell'audiovisivo;
- l'articolo 1, commi 169, 170 e 171 della 1.r. 12/2011, laddove gli aiuti della Regione previsti nell'ambito della medesima legge, sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato;

CONSIDERATO CHE l'adozione della p.l.r. n. 135/2011 prima e l'approvazione della l.r. n. 8/2010 poi, hanno determinato una legittima aspettativa che la produzione nel Lazio, nel corso del 2011, di opere cinematografiche ed audiovisive potesse consentire, ai relativi produttori, di beneficiare di un sistema di aiuti la cui copertura finanziaria era già stata definita con l'entrata in vigore della stessa l.r. n. 8/2010 (rectius dal 1° gennaio 2011);

CONSIDERATO che il comma 107 dell'articolo 1 della l.r. 12/2011, dispone che la Regione, nelle "more dell'approvazione di un'organica disciplina normativa in materia di cinema ed audiovisivo(rectius la plr n. 135/2011)...., con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura e previa acquisizione del parere della commissione consiliare permanente competente in materia di cultura, individua gli interventi da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario 2011 ed indica, in particolare ...", i beneficiari, le tipologie degli interventi e le relative priorità, nonché le modalità ed i criteri di concessione degli aiuti;

RITENUTO necessario che le istanze per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 1, commi 107 e 108 della 1.r. 12/2011, debbano pervenire entro e non oltre la data del 31 dicembre 2011;";

TENUTO CONTO che al comma 109 dell'articolo 1 della l.r. n. 12/2011 è previsto uno stanziamento pari ad euro 15 milioni, esercizio finanziario 2011, a valere sul capitolo G12515 per il finanziamento degli interventi sopra menzionati;

CONSIDERATO che la data ultima per la presentazione delle domande non consente di assumere i conseguenti impegni di spesa sul capitolo G12515 nell'ambito dell'esercizio finanziario 2011 e che gli stessi, pertanto, possono essere assunti nel corso dell'esercizio finanziario 2012, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 16-20 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2004*) 1. 350/2003 e subordinatamente all'approvazione del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2012;

RITENUTO CHE le opere cinematografiche ed audiovisive possano significativamente concorrere alla valorizzazione delle risorse culturali e ambientali, nonché dell'immagine e dell'identità del territorio regionale;

RITENUTO OPPORTUNO, nelle more dell'approvazione della predetta organica e compiuta disciplina normativa, individuare tra le diverse tipologie di intervento regionale, per l'esercizio finanziario 2011, il sostegno alla produzione di opere cinematografiche ed audiovisive mediante la concessione di aiuti, sottoforma di sovvenzioni, nella misura e secondo le modalità e i criteri previsti negli Allegati A e B alla presente deliberazione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato:

RITENUTO OPPORTUNO, altresì, che ai fini della presente deliberazione si intenda per:

- a) "opera cinematografica o film", l'opera di nazionalità italiana, ai sensi della vigente normativa, o di nazionalità diversa da quella italiana, realizzata su supporto di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore, destinato prioritariamente alla visione al pubblico nelle sale cinematografiche;
- b) "opera audiovisiva", l'opera realizzata su supporto di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore, non destinata prioritariamente alla visione al pubblico nelle sale cinematografiche;
- c) "lungometraggio", l'opera di cui alla lettera a) di durata superiore a 75 minuti;

- d) "film per ragazzi", l'opera di cui alle lettere a) e b) il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori;
- e) "opera prima e seconda", il lungometraggio realizzato da un regista esordiente o alla sua seconda opera;
- f) "documentario di creazione per il cinema e la televisione", l'opera di cui alle lettere a) e b) che si svolge partendo da un argomento di carattere reale, che richiede un sostanziale lavoro di scrittura originale e l'espressione di un punto di vista personale dell'autore;
- g) "fiction televisiva", il macrogenere televisivo che comprende sottogeneri più circoscritti quali il serial, la soap opera o telenovela, il tv movie, la sitcom, la serie, la mini serie, aventi in comune la caratteristica di essere basati sull'invenzione narrativa. La "fiction televisiva", relativamente al sistema di aiuti di cui alla presente deliberazione, è equiparata ad un'opera audiovisiva;
- h) "opera o film di genere a basso costo", l'opera di cui alla lettera a) identificabile come appartenente ad un specifico genere cinematografico o a più generi riconosciuti dal pubblico, dalla critica e dall'industria cinematografica e audiovisiva, realizzato con un bilancio complessivo di produzione non superiore a 500 mila euro;

- i) "opera di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi (inclusi i cross mediali ed i multipiattaforma)", l'opera di cui alle lettere a) e b) che implica la ricerca e sperimentazione di linguaggi che postulano la compresenza/integrazione di diversi mezzi di comunicazione in uno stesso supporto ovvero la possibilità per l'utente di "costruirne" il contenuto attraverso la scelta di una rete di racconti collegati;
- j) "location", il luogo utilizzato per le riprese, in ambienti sia interni che esterni;
- k) "teatro di posa", il luogo utilizzato per le riprese in ambienti interni, predisposto e destinato alla messa in scena e alle riprese di un'opera cinematografica od audiovisiva;
- 1) "produttori indipendenti", gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione audiovisiva e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) e successive modifiche, non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, ovvero che per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica;
- m) "impresa", un'impresa individuale o familiare ovvero una società di persone o di capitali che rispettivamente eserciti ed includa, tra le

attività che costituiscono l'oggetto sociale, l'attività di produzione di opere cinematografiche e/o audiovisive in modo esclusivo o prevalente;

- n) "micro impresa", un'impresa che occupi meno di 10 persone e realizzi un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro (il calcolo degli effettivi , ovvero delle persone occupate, degli importi finanziari e del periodo di riferimento, è effettuato ai sensi dell'Allegato I al regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato -regolamento generale di esenzione per categoria-);
- o) "piccola impresa", un'impresa che occupi meno di 50 persone e realizzi un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (il calcolo degli effettivi, ovvero delle persone occupate, degli importi finanziari e del periodo di riferimento, è effettuato ai sensi dell'Allegato I al regolamento CE n. 800/2008);
- p) "spese di produzione sopra la linea", le spese inerenti al "soggetto e alla sceneggiatura", alla "direzione" e agli "attori principali";
- q) "spese di produzione sotto la linea", le spese risultanti dalla differenza tra il bilancio complessivo di produzione e le "spese di produzione sopra la linea".

RITENUTO ADEGUATO attribuire, nella concessione delle sovvenzioni, specifico sostegno alle categorie di opere, così come sopra definite, di seguito elencate:

- ✓ per i ragazzi;
- ✓ prime e seconde;
- ✓ di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi (inclusi i crossmediali ed i multipiattaforma);
- ✓ documentaristiche di creazione;
- ✓ di genere a basso costo;

RITENUTO ADEGUATO, altresì, attribuire, nella concessione delle sovvenzioni, specifico sostegno alle seguenti opere:

- ✓ audiovisive realizzate da produttori indipendenti;
- ✓ realizzate nel territorio regionale e/o in teatri di posa localizzati nella Regione;
- ✓ realizzate da imprese nei primi tre anni dall'inizio dell'attività, nonché da micro e piccole imprese;

RITENUTO

- di dover disciplinare negli allegati A e B alla presente deliberazione, le modalità e i criteri di concessione delle sovvenzioni previste;

- di dover stabilire che le risorse imputate sul capitolo di spesa G12515, pari ad euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), per la concessione delle sovvenzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 16-20 della 1. 350/2003 e subordinatamente all'approvazione del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2012, siano destinate in misura di:
 - o due terzi (2/3), a valere sulla produzione di opere cinematografiche;
 - o un terzo (1/3), a valere sulla produzione di opere audiovisive;
- di dover istituire un'apposita Commissione tecnica di valutazione delle istanze per la concessione delle sovvenzioni, da costituire e nominare ai sensi dell'articolo 371 del r.r. 1/2002, composta da:
 - il direttore della direzione regionale competente in materia di cultura,
 che la presiede;
 - il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di promozione della cultura del cinema e dell'audiovisivo e della multimedialità;
 - o un critico del settore cinematografico, iscritto al sindacato nazionale dei critici cinematografici italiani;
 - o un esperto in possesso di elevata professionalità maturata nel settore cinematografico;
 - un esperto in possesso di elevata professionalità maturata nel settore audiovisivo;
- di dover stabilire che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 387 del r.r. 1/2002, ai membri della Commissione tecnica di valutazione spetta, nel caso in cui siano residenti in luogo diverso da quello in cui si svolgono le sedute della Commissione stessa, il rimborso delle spese di viaggio in misura non superiore a quella stabilita per i dirigenti regionali;

ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 29/11/2011;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

- 1. di approvare gli Allegati A (Modalità e criteri per la concessione delle sovvenzioni) e B (Istanza per la concessione delle sovvenzioni. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Allegati) alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della stessa;
- 2. di stabilire, tra le possibili tipologie di intervento regionale per l'esercizio finanziario 2011, il sostegno alla produzione di opere cinematografiche ed audiovisive mediante la concessione di sovvenzioni, nella misura e secondo le modalità e i criteri previsti negli Allegati A e B alla presente deliberazione;
- 3. di individuare quali soggetti beneficiari delle sovvenzioni di cui al punto 2, le imprese individuali o familiari ovvero le società di persone o di capitali che rispettivamente esercitino ed includano, tra le attività che costituiscono l'oggetto sociale, l'attività di produzione di opere cinematografiche e/o audiovisive, in modo esclusivo o prevalente;

- 4. di attribuire, nella concessione delle sovvenzioni, specifico sostegno alle categorie di opere, così come definite in premessa, di seguito elencate:
 - ✓ per i ragazzi;
 - ✓ prime e seconde;
 - ✓ di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi (inclusi i crossmediali ed i multipiattaforma);
 - ✓ documentaristiche di creazione;
 - ✓ di genere a basso costo;
- 5. di attribuire, altresì, nella concessione delle sovvenzioni, specifico sostegno alle opere, così come definite in premessa, di seguito elencate:
 - ✓ realizzate nel territorio regionale e/o in teatri di posa localizzati nella Regione;
 - ✓ audiovisive realizzate da produttori indipendenti;
 - ✓ realizzate da imprese nei primi tre anni dall'inizio dell'attività, nonché da micro e piccole imprese;
- 6. di stabilire che le risorse imputate sul capitolo di spesa G12515, pari ad euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), per la concessione delle sovvenzioni, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 3, commi 16-20 della 1. 350/2003 e subordinatamente all'approvazione del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2012, siano destinate in misura di:
 - o due terzi (2/3), a valere sulla produzione di opere cinematografiche;
 - o un terzo (1/3), a valere sulla produzione di opere audiovisive;

- 7. di istituire un'apposita Commissione tecnica di valutazione delle istanze per la concessione delle sovvenzioni, da costituire e nominare ai sensi dell'articolo 371 del r.r. 1/2002, composta da:
 - o il direttore della direzione regionale competente in materia di cultura, che la presiede;
 - il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di promozione della cultura del cinema e dell'audiovisivo e della multimedialità;
 - un critico del settore cinematografico, iscritto al sindacato nazionale dei critici cinematografici italiani;
 - un esperto in possesso di elevata professionalità maturata nel settore cinematografico;
 - un esperto in possesso di elevata professionalità maturata nel settore audiovisivo;
- 8. di dover stabilire che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 387 del r.r. 1/2002, ai membri della Commissione tecnica di valutazione spetta, nel caso in cui siano residenti in luogo diverso da quello in cui si svolgono le sedute della Commissione stessa, il rimborso delle spese di viaggio in misura non superiore a quella stabilita per i dirigenti regionali;
- 9. di stabilire che le istanze per la concessione delle sovvenzioni, devono essere presentate entro e non oltre la data del 31 dicembre 2011, successivamente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) della presente deliberazione;

- 10. di demandare alla direzione regionale competente in materia di cultura l'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione;
- 11. di concedere le sovvenzioni previste previa notifica alla Commissione europea della presente deliberazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riserva di apportare alla stessa deliberazione eventuali modifiche qualora richieste dalla Commissione medesima.

La presente deliberazione viene pubblicata sul B.U.R.L. e diffusa sul sito internet www.regione.lazio.it